Quanto segue viene stipulato tra:

la Direzione Centrale N&W, rappresentata da Massimo Maciga, Monica Bruni, Anja Eason e Joergen Houge Laursen, supportati da Luca Prati in qualità di consulente;

е

la Delegazione Speciale di Negoziazione N&W, rappresentata da Claus Joergen Madsen, William Lisby, Barbara Porta, Erardo Papini, Marco Quarti, Mike Hobbs, Lilla Adam, Juan Antonio Garcia Gonzalez e supportati da Gianni Alioti e Roberto Giudici in qualità di rappresentanti FEM;

Premessa:

Premesso che:

- 1) il presente accordo è il risultato di una trattativa tra la Direzione Centrale N&W e la Delegazione Speciale di Negoziazione per conto dei dipendenti allo scopo di creare un forum di comunicazione transnazionale, ilComitato Aziendale Europeo di N&W, nell'ambito della Direttiva Europea 94/45/CE del 22 Settembre 1994, la quale stabilisce un quadro generale per l'informazione e la consultazione dei dipendenti nella Comunità Europea.
- 2) questo processo di consapevolezza e comunicazione transnazionale reciproca dovrebbe essere visto inoltre come una motivazione per migliorare e promuovere ulteriormente una comunicazione costruttiva bilaterale in tutti i siti del Gruppo N&W; la Direzione Centrale e il Comitato Aziendale Europeo opereranno con spirito collaborativo tenendo in debita considerazione i diritti e doveri reciproci;
- 3) un'adeguata padronanza della lingua inglese costituisce un vantaggio per partecipare e comunicare in modo efficace alle riunioni tra la Direzione Centrale e ilComitato Aziendale Europeo di N&W, tuttavia essa non rappresenta un requisito per diventare o essere un Rappresentante. Nel quadro di una buona consultazione tuttavia ilComitato Aziendale Europeo di N&W riconosce che è importante che il presidente abbia una buona padronanza dell'inglese.
- 4) Nel presente accordo i riferimenti a "egli" o "suoi" devono essere intesi come "egli/ella" o "di lui/di lei". Nel presente documento i riferimenti a un genere mirano solo a migliorarne la leggibilità.

Le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni –

Aprile 2009

Pagina 1/7

Comitato Aziendale Europeo di N&W

Direzione Centrale: l'entità giuridica costituita da N&W Global Vending S.p.A., rappresentata da Massimo Maciga, nella sua competenza legale di Direzione Centrale secondo quanto indicato nella Direttiva – vedi la comunicazione in data 3 agosto, 2006.

Consultazione: lo scambio di idee e di pareri unitamente alla creazione di un dialogo tra la Direzione Centrale e i Rappresentanti.

Direttiva: Direttiva Europea 94/45/CE del 22 Settembre 1994.

Dipendente: tutte le persone che sono considerate "dipendenti" ai sensi della loro legislazione nazionale e delle procedure applicabili nello stato membro in cui il dipendente interessato è occupato.

Sito: tutte le entità giuridiche del Gruppo N&W soggette alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.

Comitato Aziendale Europeo di N&W: il comitato costituito ai sensi del presente Accordo al fine di Informare e Consultare i Dipendenti.

Rappresentanti: un dipendente N&W di una delle entità giuridiche del Gruppo N&W, il quale è stato nominato Rappresentante dei Dipendenti di una o più di tali entità conformemente alla procedura di selezione descritta nell'articolo del presente Accordo.

Territorio: gli stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 2 - Obiettivo -

Promuovere, incoraggiare e consentire un processo di Informazione e di Consultazione efficace tra la Direzione Centrale e il Comitato Aziendale Europeo di N&W relativamente a importanti questioni transnazionali europee, tramite l'applicazione di procedure concordate secondo quanto specificato nel presente Accordo.

Articolo 3 - Ambito -

IlComitato Aziendale Europeo di N&W è un organismo indipendente che rappresenta gli interessi dei Dipendenti secondo quanto definito nel presente Accordo. Lo scopo del presente accordo è di migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei Dipendenti, conformemente alle Direttive Europee 94/45/CE e 97/74/CE.

Il presente Accordo riguarda tutti i Dipendenti e i Siti di tutte le entità giuridiche del Gruppo N&W nell'Unione Europea.

Gli argomenti di Informazione e Consultazione sono quelli aventi carattere transnazionale, che sono importanti e rilevanti per i Dipendenti all'interno del Territorio e che interessano i Siti in più di uno stato membro. Sono esclusi, senza limitazioni, gli argomenti che interessano solo un paese.

Aprile 2009

La consultazione indica scambi di vedute orali o scritti, il dialogo, la discussione e il dibattito costituito da domande e risposte tra la Direzione Centrale e i rappresentanti dei dipendenti, relativamente alle informazioni fornite dalla società. Questo processo permetterà ai delegati del CAE di esprimere il loro parere relativamente alle informazioni preventivamente fornite dalla Direzione Centrale. L'esecuzione di ogni decisione che rientri nell'Ambito del presente accordo, così come definito nel presente articolo, avverrà dopo la Consultazione.

I diritti di consultazione dovrebbero essere attuati principalmente durante le riunioni annuali o straordinarie. Le parti escludono dal presente Accordo argomenti e temi che richiederebbero qualsiasi tipo di trattativa tra il Comitato Aziendale Europeo di N&W e la Direzione Centrale.

In relazione alle riunioni ordinarie, gli argomenti di informazione relativi alle attività europee e alle politiche europee di N&W comprendono:

- business: previsioni commerciali, sviluppi, risultati, fatturato e marketing e nuove tecnologie;
- questioni organizzative e relative al personale: fusioni, acquisizioni, ridimensionamento o chiusura di aziende o di siti;
- ambiente, salute e sicurezza;
- finanza: informazioni finanziarie relative all'andamento del Gruppo N&W nell'Unione Europea;
- *occupazione*: tendenze occupazionali previste;
- politiche di Risorse Umane: previsioni sui salari, panoramica generale sulle differenze di retribuzione tra i vari Paesi, politiche e contratti di assunzione
- questioni sociali: statistiche di occupazione/disoccupazione, posti di lavoro e politiche per le pari opportunità, orario di lavoro.

Articolo 4 - Lingua -

Tutte le riunioni verranno condotte in inglese, che rappresenta la lingua aziendale comune del Gruppo N&W per tutto ciò che esula dalle procedure locali/interne; preferibilmente i rappresentanti dei dipendenti dovranno avere una comprensione di base della lingua inglese tale da consentire loro di partecipare alle riunioni delComitato Aziendale Europeo di N&W .

Durante le riunioni annuali o straordinarie il Gruppo N&W assicurerà traduzioni simultanee orali per ogni lingua dei rappresentanti.

I documenti scritti relativi alle attività delComitato Aziendale Europeo di N&W, soprattutto quelli presentati durante le riunioni annuali e straordinarie, verranno forniti solo nelle versioni in italiano e in inglese.

Articolo 5 – Struttura delComitato Aziendale Europeo di N&W -

I rappresentanti devono essere Dipendenti occupati a tempo indeterminato che lavorano effettivamente e che sono stati assunti per un periodo di almeno 18 mesi da una delle entità giuridiche del Gruppo N&W. I rappresentanti hanno il diritto al loro

Aprile 2009

Pagina 3/7

normale trattamento retributivo per il tempo in cui svolgono i loro compiti ai sensi del presente Accordo.

I Rappresentanti vengono scelti conformemente alla legislazione e agli usi applicabili nel paese che rappresentano.

AlComitato Aziendale Europeo di N&W verrà eletto un Rappresentante per ogni stato membro dell'Unione Europea in cui il Gruppo N&W ha uno o più Siti che occupano in totale almeno 35 persone per ogni stato membro. Il numero di rappresentanti per ogni stato membro viene quindi fissato come segue:

Da	35 a 200 dipendenti	1 rappresentante
Da	201 a 500 dipendenti	2 rappresentanti
Da	501 a 1000 dipendenti	3 rappresentanti
Da	1001 a 2000 dipendenti	4 rappresentanti

Il numero massimo di rappresentanti per ogni stato membro è fissato in 4 (quattro).

I rappresentanti hanno un seggio nelComitato Aziendale Europeo di N&W per un periodo di quattro anni.

Tuttavia il periodo di incarico terminerà immediatamente e automaticamente nel caso in cui durante il periodo di quattro anni il Rappresentante cesserà per qualsiasi motivo di essere un dipendente di uno dei Siti.

L'assenza dal lavoro dovuta alle attività e alle questioni delComitato Aziendale Europeo di N&W sarà autorizzata e retribuita dalla Società entro un limite di 8 ore a trimestre per ogni Rappresentante. Ulteriori assenze dal lavoro saranno previste e retribuite per tutta la partecipazione alle riunioni annuali o straordinarie.

Le parti confermano che conformemente alle leggi attuali e alla Direttiva Europea i Rappresentanti non saranno discriminati a seguito del loro incarico nel Comitato Aziendale Europeo di N&W.

Per ogni Rappresentante potrà essere nominato un sostituto, che eseguirà i compiti del Rappresentante solo in assenza di quest'ultimo. Il sostituto dovrà essere eletto conformemente alla legislazione e agli usi applicabili nel paese che rappresenta.

Eventuali cambiamenti nell'organizzazione o nella struttura del Gruppo N&W tali da interessare il numero di Dipendenti in uno stato membro coinvolto nelComitato Aziendale Europeo di N&W verranno presi in considerazione esclusivamente ogni 4 anni, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo, e comporteranno un cambiamento del numero di Rappresentanti conformemente alle norme di assegnazione stabilite nel presente articolo.

Il presidente e il segretario delComitato Aziendale Europeo di N&W vengono eletti tra i Rappresentanti all'interno dei medesimi e hanno le seguenti responsabilità:

- Discutere e concordare con la Direzione Centrale le date e l'ordine del giorno delle riunioni ordinarie e straordinarie;
- Collaborare alla stesura dei verbali delle riunioni plenarie del CAE;
- Divulgare le informazioni tra i membri del CAE.

Aprile 2009

Pagina 4/7

Previa informazione scritta, i Rappresentanti del CAE potranno usufruire di un esperto esterno per aiutarli ad adempiere ai loro compiti durante le riunioni ordinarie e straordinarie. L'esperto potrà anche essere incaricato in modo permanente e rimanere in carica per un massimo di 4 anni.

Il Gruppo N&W sosterrà le spese per l'utilizzo di un (1) solo esperto esterno per ogni riunione del Comitato Aziendale Europeo di N&W, e solo se la presenza di tale esperto sia stata espressamente comunicata anticipatamente e per iscritto dal Presidente del Comitato Aziendale Europeo di N&W.

La Società pagherà le spese sostenute dall'esperto entro i limiti e i temi di cui all'Articolo 9 – Spese. Nel caso in cui vengano richiesti e concordati ulteriori Esperti, N&W non pagherà i costi legati alla loro partecipazione.

Tutte le informazioni fornite a tale consigliere o a tali esperti verranno date fatto salvo l'obbligo di una severa riservatezza.

Articolo 6 - Riunione ordinaria -

- 1. Ogni anno si terrà una riunione ordinaria delComitato Aziendale Europeo di N&W. La Direzione Centrale deciderà il luogo in cui tenere la riunione.
- 2. La riunione ordinaria potrà essere convocata tramite lettera, telefax e/o e-mail da indirizzare a tutti i Rappresentanti con un preavviso di almeno sei settimane. In caso di urgenza il preavviso potrà essere ridotto a due settimane.

La normale durata delle riunioni ordinarie è di due giorni pieni; durante tale periodo si terranno l'incontro con la Direzione Centrale nonché qualsiasi discussione preparatoria e attività interne e/o correlate delComitato Aziendale Europeo di N&W e qualsiasi discussione successiva tra i Rappresentanti senza la partecipazione della Direzione Centrale.

Gli argomenti da trattare durante la riunione ordinaria saranno normalmente quelli elencati all'articolo 3.. Durante la riunione ordinaria potrà essere disposta una presentazione aziendale generale sull'andamento del Gruppo N&W e sulle principali tendenze occupazionali, anche nei Paesi fuori dalla comunità europea.

In occasione della riunione annuale N&W potrà disporre, se richiesto dai 2/3 dei Rappresentanti, dei corsi su argomenti legati all'aspetto legislativo del lavoro transnazionale e/o visite ai siti aziendali utilizzando, se necessario, un'intera giornata aggiuntiva. Tutti i costi dei corsi verranno pagati da N&W; i rappresentanti potranno suggerire consulenti e istruttori, tuttavia la scelta dovrà essere autorizzata da N&W.

Articolo 7 - Riunione straordinaria -

1. Nel caso in cui tra le riunioni ordinarie si verifichino circostanze straordinarie aventi implicazioni significative per gli interessi dei Dipendenti in più di uno stato membro, il Comitato Aziendale Europeo di N&W ha il diritto di convocare una riunione straordinaria con la Direzione Centrale al fine di essere informato e consultato. Una riunione straordinaria dovrà essere comunque convocata in caso di imprevisti trasferimenti di dipendenti, chiusure di Sedi e licenziamenti collettivi, in caso tali eventi coinvolgano due o più stati membri.

Pagina 5/7

- 2. La riunione straordinaria potrà essere convocata tramite lettera, telefax e/o e-mail da indirizzare alla Direzione Centrale con un preavviso di almeno 6 settimane. In caso di urgenza, il preavviso potrà essere ridotto a due settimane. Nel caso in cui la riunione straordinaria fosse convocata dalla Direzione Centrale si applicano le stesse regole stabilite per la riunione ordinaria.
- 3 Per qualsiasi notifica ai sensi del presente accordo l'indirizzo della Direzione Centrale è il seguente:

Group Vice President Human Resources N&W Global Vending Spa Via Roma n.24 24030 Valbrembo (BG) – Italia Tel. +39 035 606 510 Fax +39 035 606 463

e-mail: massimo.maciga@nwglobalvending.com

Articolo 8 - Riservatezza -

- 1. Tutti i membri delComitato Aziendale Europeo di N&W e tutte le persone che partecipano alle riunioni hanno l'obbligo di tenere segrete tutte le informazioni fornite loro che verranno dichiarate riservate. Tale obbligo continua dopo la fine del loro periodo di incarico, per tutto il tempo in cui le informazioni rimangono riservate. Nessuna informazione riservata dovrà essere divulgata fino a quando la Direzione Centrale non avrà dato il suo consenso.
- 2. La Direzione Centrale potra non fornire alComitato Aziendale Europeo di N&W le informazioni ricadenti nell'ambito del presente Accordo, quando sia a ciò legittimata in conformità alla legislazione italiana di recepimento della Direttiva Europea 97/74 CE.

Articolo 9 - Spese -

- 1. Tutti i costi di viaggio e alloggio sostenuti dai Rappresentanti in relazione alle riunioni delComitato Aziendale Europeo di N&W saranno rimborsati dal Sito presso cui il Rappresentante è occupato, conformemente alle politiche del Sito in questione. I costi delle riunioni, più le spese correlate, saranno sostenuti dalla Direzione Centrale.
- 2. Al fine di avere uno scambio rapido ed efficace di informazioni e di idee, il Gruppo N&W disporrà e consentirà l'utilizzo di strumenti informatici e di altri mezzi di comunicazione esistenti nel Gruppo N&W esclusivamente per gli scopi propri del ruolo dei rappresentanti.
- 3. I costi di viaggio e alloggio sostenuti dal sostituto del Rappresentante e rimborsati dal Sito presso cui il sostituto del Rappresentante è occupato escluderanno qualsiasi diritto di rimborso per il Rappresentante sostituito.

Articolo 10 - Durata -

Aprile 2009

Pagina 6/7

L'Accordo sarà valido a tempo indeterminato. Tuttavia si intenderà disdettato 6 mesi dopo che i 2/3 dei Rappresentanti o la Direzione Centrale abbiano notificato la disdetta all'altra parte. In caso di disdetta dell'accordo, il presente Accordo continuerà ad essere applicabile fino a quando le parti non ne sottoscriveranno il rinnovo.

Articolo 11 - Controversie -

- 1. Nel caso emerga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi ai sensi del presente Accordo che non possa essere risolta, per tale controversia sarà competente il Foro del paese della Direzione Centrale.
- 2. In caso di controversie, verrà preso come riferimento il testo in inglese del presente accordo.

Articolo 12 - Foro competente -

1. Il presente Accordo è governato dalle Leggi Italiane.

Bergamo, 8 Aprile, 2009

Direzione Centrale

Delegazione Speciale di Negoziazione N&W

Moure Bru

Aija Eslh

Clark offer Mall